



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTI gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alla normativa in materia di sanità animale e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

VISTO il Regolamento delegato della Commissione del 17 dicembre 2019, n. 2020/687 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione del 7 aprile 2021 e successive modificazioni che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana applicabili per un periodo limitato nelle zone di protezione, sorveglianza, ulteriormente limitate e infette stabilite dall'autorità competente dello Stato membro interessato ai suini domestici detenuti e selvatici e ai prodotti ottenuti da suini, ulteriori rispetto a quelle applicabili ai sensi degli articoli 21, paragrafo 1, e 63 del sopra citato regolamento delegato (UE) 2020/687;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44 e, in particolare, l'articolo 10, comma 11, di istituzione dell'Unità centrale di crisi (U.C.C.) del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante “*Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)*”;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, del citato decreto-legge n. 9/2022, il quale dispone che *al fine di assicurare il corretto e tempestivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 e valutare l'efficacia delle misure adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano attraverso i rispettivi Piani regionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, è nominato un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana*;

RILEVATA la necessità di procedere alla nomina del Commissario straordinario di cui al citato articolo 2, del decreto-legge n. 9/2022, per fronteggiare tempestivamente e con la più elevata efficacia la diffusione della peste suina africana sul territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'incarico di Commissario straordinario è compatibile con altri incarichi pubblici ed è svolto a titolo gratuito;



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

VISTO il *curriculum vitae* del dott. Angelo Ferrari, direttore sanitario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta;

RAVVISATA l'opportunità di affidare le funzioni di Commissario straordinario alla peste suina africana al predetto dott. Angelo Ferrari, esperto del settore pubblico in materia di salute e benessere animale;

VISTE le dichiarazioni rese dal dott. Angelo Ferrari in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi per lo svolgimento dell'incarico in questione;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina del Commissario straordinario alla peste suina africana ai sensi del citato articolo 2, del decreto-legge n.9/2022;

SU PROPOSTA del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie,

DECRETA

Art. 1

(Nomina del Commissario straordinario alla peste suina africana)

1. Il dott. Angelo Ferrari, direttore sanitario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta, è nominato, ai sensi dell'articolo 2, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, Commissario straordinario alla peste suina africana, con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana.

2. L'incarico di Commissario straordinario di cui al comma 1, è compatibile con altri incarichi pubblici ed è svolto a titolo gratuito.



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 2

(Durata e contenuti dell'incarico)

1. L'incarico di cui all'articolo 1, decorre dalla data del presente provvedimento e ha durata di dodici mesi, prorogabili nei termini e con le modalità di cui al comma 7, dell'articolo 2, del citato decreto-legge n. 9/2022. Il medesimo può essere revocato in qualsiasi momento con le modalità previste per la nomina.
2. Per le finalità di cui all'articolo 1, del citato decreto-legge n. 9/2022, il Commissario straordinario coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, le strutture sanitarie pubbliche, le strutture amministrative e tecniche regionali nonché gli enti territorialmente competenti e verifica la regolarità dell'abbattimento e distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente.
3. Il Commissario straordinario, per l'esercizio dei compiti assegnati, è supportato dall'Unità centrale di crisi del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44 e si avvale degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici di cui all'articolo 2, comma 5, del citato decreto-legge n. 9/2022.
4. La Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, presso la quale ha sede il Commissario straordinario, assicura il necessario supporto per lo svolgimento delle relative funzioni, provvedendo in tale ambito all'eventuale rimborso delle spese del Commissario straordinario nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
5. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle funzioni attribuite, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, può adottare con atto motivato i provvedimenti contingibili e urgenti di cui all'articolo 2, comma 6, del citato decreto-legge n.9/2022.
6. Il Commissario straordinario riferisce ogni due mesi ai Ministeri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie in ordine all'attività espletata, al raggiungimento degli obiettivi fissati e al rispetto dei tempi previsti per la realizzazione degli interventi pianificati. Qualora sopravvengano circostanze che impediscano l'espletamento totale o parziale delle attività, il Commissario straordinario è tenuto a darne immediata notizia ai predetti Ministeri.



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4

(Disposizioni finali)

1. Del conferimento del presente incarico è data comunicazione al Parlamento.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ROMA,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE